

RASSEGNA DEGLI ATTI DI PROMOZIONE DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 9/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 52 del 29 dicembre 2010).

Conflitto di attribuzione tra enti - Paesaggio (tutela *del*) - D.P.R. 9 luglio 2009, n. 139 intitolato "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" - Previsione dell'obbligo, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, di adottare entro centottanta giorni le norme necessarie e disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del D.P.R. stesso, "in ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, a delle natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste" - Lamentata inidoneità di un atto di formazione secondaria a condizionare la potestà legislativa della Provincia, quantunque qualificato come attinente a "livelli essenziali delle prestazioni" e "di grande riforma economico sociale", o in subordine mancata acquisizione del parere della Provincia richiesto per gli atti di indirizzo e coordinamento - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia in materia di tutela del paesaggio - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato prescrivere con decreto di natura regolamentare che la Provincia debba adottare "entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del decreto stesso", e conseguentemente di annullare l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, secondo comma.

Parametro: Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, n. 6) nonché nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24), e art. 16; D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione della propria competenza primaria in materia di tutela dal paesaggio da parte del D.P.R. 9 luglio 2010.

Con tale atto lo Stato, in sostanza, pretende di definire con un proprio regolamento i vincoli ai quali è soggetta la potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento, che dovrebbe conformarsi a quello dello stesso regolamento statale.

Ad avviso del ricorrente la natura e la permanente funzione di tale attribuzione di competenza è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 226/2009

Alla luce di ciò, il ricorrente ha chiesto alla Corte costituzionale di accertare che non spettava allo Stato nella materia della tutela del paesaggio, affidata alla potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento, il compito di prescrivere con decreto di natura regolamentare che essa debba adottare «entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità coi criteri del decreto stesso», nonché conseguentemente annullare l'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 139/2010.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 10/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 3 del 19 gennaio 2011).

Conflitto di attribuzione tra enti - Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio - Presenza di disposizioni espressamente rivolte alle Province autonome - Lamentata inidoneità del decreto ministeriale, quale atto sostanzialmente regolamentare, a incidere in ambiti di competenza primaria della Provincia, ovvero mancata acquisizione della delibera del Consiglio dei ministri e dello specifico parere della Provincia ove il decreto medesimo sia inteso come atto di indirizzo e coordinamento, nonché lamentata natura di dettaglio delle disposizioni censurate inidonee a condizionare la potestà primaria della Provincia - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa della provincia nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, violazione della competenza statutaria, legislativa e amministrativa, nella materia della tutela del paesaggio nonché in altre materie di competenza primaria quali ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica e piani regolatori, toponomastica, patrimonio storico, artistico e popolare, usi e costumi locali, usi civici, ordinamento delle minime proprietà colturali, porti lacuali, miniere, cave e torbiere, apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilità, acquedotti, lavoro pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, impianti di funivia, agricoltura e foreste, espropriazione per pubblica utilità, opere idrauliche, violazione della competenza statutaria, legislativa e amministrativa, nelle materie concorrenti dell'incremento della produzione industriale e dell'utilizzazione delle acque pubbliche - Richiesta di dichiarare che non spetta allo stato emanare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e conseguentemente di annullare i punti 1.2 17.1 e 17.2 e l'allegato 3 delle Linee guida predette, nella parte in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento.

Oggetto: Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, punti 1.2, 17.1 e 17.2 e allegato 3.

Parametro: Costituzione, artt. 117, terzo, quinto e sesto comma, art. 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 8, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24); art. 9, nn. 8) e 9) e art. 16; D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 12, decimo comma, e 19; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001

Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione della propria competenza primaria in materia di tutela dal paesaggio da parte del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Ad avviso del ricorrente il d.m. appare un atto di natura sostanzialmente normativa e non di mero indirizzo, in tal modo vincolando ad un atto statale di natura regolamentare la potestà legislativa provinciale.

Alla luce ciò, il ricorrente ha chiesto alla Corte costituzionale di accertare che non spettava allo Stato emanare, con d.m. 10 settembre 2010, anche con riferimento alla provincia autonoma di Trento, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 11/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 4 del 26 gennaio 2011).

Conflitto di attribuzione tra enti - Ambiente - Caccia - Delibera della Giunta Regionale Veneto recante "Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici." - Lamentata assenza dei presupposti e delle

condizioni poste dalle norme comunitarie per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli, assenza del parere favorevole dell'ISPRA, contrasto con le norme statali costituenti standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie, violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Richiesta di dichiarare che non spetta alla Regione Veneto - e per essa alla giunta regionale - stabilire, con propria delibera, un regime in deroga all'art. 9, direttiva 2009/147/CE, in mancanza dei requisiti minimi sanciti dal legislatore statale, contravvenendo alle prescrizioni della normativa comunitaria.

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371.

Parametro: Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera s); direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, art. 9, prima comma, lettera c); direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 5 e 19-*bis*.

Con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri si lamenta l'assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalle norme comunitarie per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli con la conseguente violazione di plurime norme costituzionali e comunitarie. Preliminarmente il ricorrente osserva che, nonostante le Regioni abbiano una competenza in materia di esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, riprodotta (senza alcuna modificazione di sostanza) nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ai sensi dell'art. 19-*bis*, legge n. 157/1992 tale potestà deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario nonché dei principi stabiliti dal legislatore statale nella normativa su richiamata, contenente gli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La Regione, con la delibera in epigrafe, ha quindi ecceduto dalle proprie competenze e invaso l'ambito di esercizio da parte dello Stato della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato n. 9/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 8 del 16 febbraio 2011).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio, all'epoca del fatto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il risarcimento del danno arrecatogli dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

Oggetto: Delibera della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005.

Parametro: Costituzione, art. 68, primo comma.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la delibera di insindacabilità con la quale la Camera dei Deputati, nella seduta del 10 febbraio 2005, ha dichiarato che i fatti a base della domanda di risarcimento del danno proposta da Gherardo Colombo nei confronti dell'On. Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie non è ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni *extramoenia* e le funzioni parlamentari, sia sul piano temporale che sul piano sostanziale e, pertanto, le dichiarazioni rese da Sgarbi che hanno originato il giudizio civile non possono considerarsi né riproduttivi né divulgativi né ripetitivi delle opinioni già espresse nelle sedi tipiche in atti parlamentari.

Alla luce di ciò, il ricorrente ha chiesto alla Corte costituzionale di accertare che non spettava alla Camera dei Deputati dichiarare insindacabili le opinioni del proprio membro e, per l'effetto, annullare la delibera del 10 febbraio 2005.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto in epigrafe con l'ordinanza 10 gennaio 2011 n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, n. 3 del 19 gennaio 2011

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato n. 7/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 10 del 2 marzo 2011).

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato - Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di Nicolò Pollari e di Pio Pompa, rispettivamente, direttore e collaboratore poi dipendente del SISMI all'epoca dei fatti - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia - Denunciata preclusione al giudice penale dell'accertamento del fatto di reato a causa dell'impossibilità dell'acquisizione di informazioni genericamente afferenti gli *interna corporis* del SISMI - Mancata esplicitazione delle ragioni dell'apposizione del segreto - Violazione del principio di proporzionalità - Richiesta di dichiarare la non spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri di segretare, mediante conferma del segreto di Stato da altri opposto, "modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale in Roma, allorché il Servizio era diretto da Nicolò Pollari", "modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori poi dipendenti del SISMI diretto da Nicolò Pollari", nonché sull'esistenza di direttive e ordini impartiti ai suddetti collaboratori di raccolta di informazioni su magistrati italiani o stranieri – richiesta di annullamento degli atti sopra indicati.

Oggetto: Nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009, n. 50067/181.6/2/07.IX.I; Nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 52285/181.6/2/07.IX.I.

Parametro: Costituzione, artt. 101 e seguenti, e 112.

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha promosso ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, avente ad oggetto le note con cui il Presidente del Consiglio dei ministri aveva confermato il segreto di Stato opposto dagli imputati nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 5, del codice di procedura penale in relazione a «modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale a Roma, allorché il servizio era retto da Nicolò Pollari», a «modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI diretto da Nicolò Pollari», più in generale a «direttive ed ordini impartiti dalle competenti Autorità di governo», a «questioni inerenti agli *"interna corporis"* del SISMI», in tal modo precludendo al giudice penale l'acquisizione e/o l'utilizzazione di informazioni necessarie a consentire l'accertamento del fatto-reato, in una fase, quella della conclusione delle indagini preliminari, «nella quale [...] già si dovrebbe pervenire alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati, senza accedere alla successiva fase dibattimentale», senza alcuna specificazione circa la rispondenza del segreto, in tale peculiare ambito, alle finalità tenute in considerazione dalla legge che lo tutela.

Ad avviso del ricorrente, il segreto non sarebbe stato legittimamente opposto ma riguarderebbe vicende estranee alle finalità a tutela delle quali può essere apposto, cosicché il medesimo ricorrente afferma di non aver potuto far altro che proporre conflitto di attribuzione, denunciando l'illegittima lesione delle attribuzioni giurisdizionali, essendo indubbia la rilevanza dell'opposizione del segreto di Stato nella definizione della fase pendente del giudizio penale instaurato a carico dei predetti soggetti.

Il ricorrente chiede, dunque, che la Corte dichiari che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri «segretare, mediante conferma dell'opposizione del segreto da altri opposto, modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale a Roma, allorché il servizio era retto da Nicolò Pollari», «modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI diretto da Nicolò Pollari», nonché

l'esistenza di «direttive ed ordini, durante il periodo in cui il SISMI è stato retto da Nicolò Pollari, impartiti ai menzionati Pio Pompa e Jenny Tontodimamma di raccolta di informazione su magistrati italiani o stranieri» e conseguentemente annulli i predetti atti di conferma del segreto.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto in epigrafe con l'ordinanza n. 376/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, n. 52 del 29 dicembre 2010.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato n. 6/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 12 del 16 marzo 2011).

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso dall'on. Oliviero Diliberto nei confronti del sen. Roberto Castelli in relazione ad alcuni commenti e valutazioni da questi resi nel corso di un programma televisivo - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

Oggetto: Deliberazione del Senato della Repubblica 30 giugno 2004.

Parametro: Costituzione, art. 68, primo comma.

La Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la delibera di insindacabilità con la quale il Senato della Repubblica, nella seduta del 30 giugno 2004, ha dichiarato che i fatti a base della domanda di risarcimento del danno proposta dall'On. Diliberto nei confronti dell'On. Roberto Castelli concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo la Corte d'appello, nella delibera della Giunta non sono affatto individuati atti tipici del parlamentare Roberto Castelli.

Alla luce di ciò, la Corte remittente ha chiesto alla Corte costituzionale di accertare che non spettava alla Camera dei Deputati dichiarare insindacabili le opinioni del proprio membro e, per l'effetto, di annullare la delibera del 10 febbraio 2005.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto in epigrafe con l'ordinanza n. 38/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, n. 8 del 16 febbraio 2011.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 1/2011 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 13 del 23 marzo 2011).

Conflitto di attribuzioni tra enti - Ambiente - Parchi - Decreto del Ministro dell'Ambiente con il quale "L'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e' confermato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente" - Lamentata mancanza della preventiva intesa richiesta dalla legge - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, delle competenze legislative regionali nelle materie residuali dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, delle competenze amministrative, violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza, imparzialità e buon andamento, riserva di legge - Richiesta di dichiarare che non spetta al Ministro dell'ambiente provvedere alla nomina del Commissario straordinario e, conseguentemente, di annullare il decreto ministeriale impugnato.

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 ottobre 2010, n. 1045

Parametro: Costituzione, artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzioni tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del 27 marzo 2010 poiché viola le competenze regionali in via concorrente delineate dall'art. 117, comma 3, Cost.; dall'art. 117, comma 4; dall'art. 118, nonché i principi di riserva di legge, buon andamento e imparzialità in relazione all'art. 97 e il principio di leale collaborazione ex art. 5 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 394/1991. Tale legge prevede che il Presidente dell'Ente parco debba essere nominato con decreto del Ministero dell'ambiente **d'intesa** con i Presidenti delle regioni. Ad avviso del ricorrente la *ratio* di tale disposizione rende indispensabile attribuire al meccanismo dell'intesa carattere di effettività, non già di mero adempimento cui fare formale riferimento. Conseguentemente il d.m. ledendo questa attribuzione deve essere annullato dalla Corte costituzionale.